

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 18/01/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 20.7.2015, che fa seguito a reclamo dell'8.6.2015, parte ricorrente espone di aver aperto in cointestazione con il padre un conto corrente e un conto deposito presso la banca convenuta, prevedendo la facoltà di disporre del rapporto mediante firme disgiunte, facoltà che non è stata mai revocata. Venuto a mancare nel 2013 l'altro cointestario, padre della ricorrente, parte resistente bloccava i due conti nella loro totalità senza considerare, afferma la ricorrente, che metà delle somme depositate sui conti era di sua esclusiva appartenenza.

L'attrice afferma che i due conti erano stati aperti con le modalità di cui sopra proprio per garantirle la piena disponibilità dei saldi in ipotesi di decesso del genitore. Allega dichiarazione di successione da cui risulta che eredi legittimi del *de cuius* sono parte ricorrente e suo fratello.

Segnala che al Principio 5, Sezione I, delle Condizioni generali di entrambi i contratti di conto corrente e di deposito si prevede che *"... se muore uno dei cointestatari, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto, e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente."* Da ciò può dedursi che il rapporto è gestito congiuntamente dagli eredi solo riguardo alla quota che cade in successione e non per l'intero. Aggiunge che con sentenza "n. 199997 del 14.10.1995" (*rectius* n. 19997 del 14.10.2005) la Corte di Cassazione ha affermato che seppur le condizioni generali di contratto possono avere una valenza normativa autonoma, nel caso di mancanza di assenso da parte di tutti i contestatari di un rapporto bancario non si può certo impedire alla banca la possibilità di pagare le somme presenti sul conto cointestato, non risultando necessario il consenso di tutti gli eredi per ottenerne lo svincolo.

Ne deriva, sostiene la ricorrente, l'illegittimità del blocco disposto dalla banca, che avrebbe dovuto riguardare solo la metà delle somme depositate essendo solo queste cadute in successione. Chiede pertanto l'immediata restituzione delle somme di propria spettanza, nella misura del 50% delle somme depositate.

Con controdeduzioni in data 16.9.2015 parte resistente, ribadendo sostanzialmente quanto comunicato il 2.7.2015 in risposta al reclamo, espone che in data 16.02.2013 la ricorrente e il padre sottoscrivevano un contratto di conto corrente e uno di conto deposito presso una filiale della banca.

Il 30.05.2013, il fratello della ricorrente comunicava alla banca il decesso del padre e presentava opposizione alla liquidazione dei saldi dei sopra citati conti, dichiarando che le somme ivi depositate provenivano totalmente da un precedente conto di proprietà del *de cuius*.

Con il suddetto reclamo la ricorrente contestava il blocco della quota di sua spettanza, pari al 50% delle somme depositate sui rapporti. Con riscontro del successivo 2 luglio la banca chiariva alla cliente che, considerata l'opposizione del fratello, le disposizioni relative al saldo dei citati rapporti dovevano pervenire in concorso tra tutti coloro che erano legittimati a disporre del conto. In data 8.6.2015 la cliente reiterava il reclamo con la richiesta di sblocco della metà delle somme presenti sui rapporti; il successivo 6 luglio l'intermediario confermava alla ricorrente la propria disponibilità a liquidare le somme, previa ricezione dell'istanza sottoscritta congiuntamente da entrambi gli eredi. Seguiva il ricorso all'ABF del 20.7.2015.

Ciò premesso, parte resistente sostiene di aver operato nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali.

Se è pur vero infatti – afferma parte resistente - che, ai sensi dell'art. 1854 c.c., in caso di cointestazione del conto a più persone con facoltà delle stesse di compiere operazioni anche separatamente, opera un regime di solidarietà che sopravvive anche dopo il decesso di uno dei cointestatori (con la conseguenza che il cointestatario superstite conserva la potestà di compiere operazioni in via disgiunta rispetto agli eredi del *de cuius*), è altrettanto vero che detta norma può legittimamente incontrare dei limiti di operatività nella disciplina contrattuale sottoscritta dalle parti, come sottolineato dalla costante giurisprudenza ABF (cita le decisioni n. 469/2014, n. 4507/2013 e n.1302/2013).

Nel caso di specie, le condizioni generali di contratto (Sezione I – Principio 5 di entrambi i contratti di conto corrente e di conto deposito) prevedono che: *"Se muore uno dei cointestatori, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto, e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente."* e inoltre che la banca *"... richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto quando una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall'altra, prima che le stesse abbiano avuto esecuzione"*. Detta clausola è stata specificatamente sottoscritta dalla ricorrente e le è, dunque, a maggior ragione, pienamente opponibile. Orbene, a seguito del decesso del padre, il fratello della ricorrente ha comunicato alla banca, mediante raccomandata, che le somme depositate sui rapporti in essere erano di proprietà del padre. La banca, pertanto, ricevuta la documentazione comprovante il decesso del proprio cliente e quella attestante la qualità di erede dello scrivente, ha provveduto a bloccare la totalità delle somme presenti sui rapporti di conto deposito e di conto corrente, conformemente alle previsioni contrattuali.

Parte resistente sottolinea che è evidente il contrasto insorto tra i due fratelli coeredi: da un lato la ricorrente che pretende, in sostanza, la liquidazione del 75% del saldo totale; dall'altro il fratello dell'attrice, che richiede che la totalità delle somme venga divisa in parti uguali tra i due eredi.

Emerge in maniera tanto evidente quanto dirimente che la resistente ha agito legittimamente, attenendosi alle previsioni contrattuali: qualora infatti non avesse dato seguito alla richiesta del coerede, sarebbe incorsa in responsabilità da contratto venendo meno agli obblighi assunti.

Aggiunge che l'orientamento consolidato dei Collegi ABF conferma la piena legittimità del rifiuto opposto dalla banca alla pretesa della ricorrente di ottenere la liquidazione delle somme richieste. Proprio il Collegio di Roma ha, infatti, per un caso identico al presente, rigettato il ricorso dell'istante poiché *"l'intermediario ha prodotto il contratto di conto corrente da cui risulta che, per espressa pattuizione delle parti, nel caso in cui uno degli eredi abbia notificato alla banca la propria opposizione alla liquidazione delle somme in favore di uno dei cointestatari, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi per procedere alla liquidazione (decisione n. 184/2013).*

Parte resistente precisa che ha più volte comunicato ad entrambi gli eredi che, in assenza di una disposizione dell'autorità giudiziaria o, in alternativa, di un'istanza sottoscritta congiuntamente da tutti gli eredi, non poteva dar seguito alla liquidazione delle somme disponibili sui rapporti. Sottolinea anche che la ricorrente, incardinando il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario - che non prevede l'istituto della chiamata di terzo - non consente alla banca o ad organo giudicante di coinvolgere nel contraddittorio uno degli attori principali, il coerede legittimo, così impedendo *ab origine* la possibilità di delineare un quadro esaustivo della vicenda e la corretta divisione delle quote da assegnare.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con ulteriori repliche in data 10.10.2015 parte ricorrente ribadisce sostanzialmente quanto precedentemente esposto.

DIRITTO

Nella vicenda in esame la questione giuridica da dirimere riguarda il diritto del cointestatario del conto, nei confronti della banca, a vedersi liquidate le somme ivi depositate in ipotesi di decesso dell'altro cointestatario, tenuto conto che, nello specifico, parte ricorrente ha chiesto il versamento del 50% dei saldi del conto corrente e del conto deposito di cui era contitolare, con facoltà di firma disgiunta, con il padre poi deceduto.

Si osserva in via generale, per quanto attiene i rapporti fra contitolari di un conto e la banca presso cui questo è incardinato, che l'art. 1854 c.c. individua nell'ipotesi di «*conto [...] intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente*» un caso di obbligazione solidale; ai sensi dell'art. 1292 c.c. «*tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e*

l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori». Ne deriva che, allorquando un conto corrente è intestato a più soggetti con facoltà di questi ultimi di disporre a firma disgiunta – come nel caso di specie – ognuno dei correntisti ha il diritto, nei rapporti con la banca, di compiere singolarmente operazioni sul conto medesimo, fermo restando che l'adempimento della banca in favore del disponente libera la banca medesima anche nei confronti del cointestatario. Non vi è dubbio pertanto che, in linea di principio, se ciascuno dei contitolari può, nei confronti della banca, disporre disgiuntamente fino all'intero saldo del conto, può legittimamente chiedere alla banca medesima di svincolarne una quota, qualunque ne sia l'entità, non rilevando nei confronti della banca i rapporti interni fra cointestatari e quindi l'entità delle quote di cui ciascuno sia titolare.

Si aggiunge, sempre in via generale, che le vicende relative al singolo contitolare non valgono a sciogliere il rapporto, né a incidere su detta solidarietà. Con riguardo specifico alla morte del cointestatario, e prescindendo da considerazioni sull'incidenza della normativa fiscale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di rimarcare la sopravvivenza del vincolo solidale, con la conseguenza che il contitolare superstite ha diritto di utilizzare separatamente il conto (Cass. 29 ottobre 2002 n. 15231 e n. 26991 del 2.12.2013). Il decesso di uno dei contitolari, infatti, non estingue il patto di firma disgiunta, e la facoltà di disporre, nei confronti della banca, del conto deve essere riconosciuta tanto al contitolare superstite quanto ai coeredi del cointestatario deceduto, secondo le regole della successione nel contratto. L'unica differenza riguarda gli atti dispositivi dei coeredi, i quali subentrano nella posizione contrattuale del contitolare del conto, che debbono essere compiuti congiuntamente (cfr. decisione di questo Collegio n. 1576 del 22.3.2013). Premesso quanto sopra, nel caso di specie la banca ha prodotto i contratti di conto corrente e di conto deposito da cui risulta che, per espressa pattuizione delle parti (Sezione I. Principio 5 delle Condizioni Generali di entrambi i contratti)), la banca “... richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto quando una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall'altra, prima che le stesse abbiano avuto esecuzione”. Avendo il coerede notificato a parte resistente la propria opposizione alla liquidazione delle somme giacenti nei conti in favore di uno dei cointestatari, la banca deve pretendere il concorso del contestatario e dei coeredi per procedere alla liquidazione.

Il rifiuto della banca di liquidare in favore di parte ricorrente quanto richiesto in pendenza di opposizione del coerede è, dunque, legittimato dalle disposizioni contrattuali (cfr. *ex multis* decisioni di questo Collegio n. 184 dell' 11.1.2013 e n.3020 del 17.4.2015).

Il ricorso è pertanto infondato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA